



Guido Brotto  
Notaio

Repertorio n. 16021

Raccolta n. 14246

**VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO  
DI AMMINISTRAZIONE DI ASSOCIAZIONE**

(LCGB-22-EM-33113)

**REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno dodici novembre duemilaventidue (**12 novembre 2022**), alle ore diciotto e cinque minuti.

In Introbio, Via Sceregalli n. 8.

Avanti a me **dottor Guido Brotto**, notaio in Lecco, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Como e Lecco,

**SI È RIUNITO**

il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione:

**"P.A. SOCCORSO CENTRO VALSASSINA"**

con sede in **Introbio** (LC) Località Sceregalli, numero di iscrizione al Registro Imprese di Como-Lecco e Codice fiscale **92003080139**, numero di iscrizione al R.E.A. LC-303257, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

\* adeguamento dello statuto sociale per l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore;

\* decisioni inerenti e conseguenti.

**È PRESENTE**

- **CANEPARI AMBROGIO**, nato a Lecco (LC) il giorno 14 febbraio 1958, codice fiscale CNP MRG 58B14 E5071, cittadino italiano, domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione nella propria qualità di Presidente della stessa Associazione di volontariato. Il costituito, **della cui identità personale io notaio sono certo**, mi chiede di redigere questo verbale.

Aderendo io notaio, do atto che assume la Presidenza dell'Adunanza, ai sensi dell'articolo 33 dello Statuto, il componente, il quale

**CONSTATATO**

1) che questa adunanza è stata indetta irritualmente ai sensi dell'articolo 29 del vigente Statuto;

2) che del consiglio di Amministrazione sono presenti:

\* Canepari Ambrogio, Presidente del Consiglio di Amministrazione, presente personalmente;

\* Sacchi Giovanni Moreno, Consigliere, presente personalmente;

\* Bergamini Gabriella, Consigliere, presente personalmente;

\* Caverio Celeste, Consigliere, presente personalmente;

\* Denti Daniel, Consigliere, presente personalmente;

\* Recchia Veronica, Consigliere, presente personalmente;

\* Brambilla Stefano, Consigliere, il quale partecipa telefonicamente come consentito dall'art. 30 dello statuto sociale;

\* Pomi Enrica, Consigliere, presente personalmente;

**ACCERTATA**

l'identità e la legittimazione dei presenti;

**DICHIARA**

validamente costituita la presente adunanza ed apre la discussione sull'ordine del giorno.

Prende la parola il Presidente il quale inizia la sua relazione.

**DISCUSSIONE**

Il Presidente dell'Adunanza, anche nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione, ricorda che l'assemblea degli associati verbalizzata con atto a mio rogito in data 25 settembre 2020 rep. n. 7646/6865, registrato a Lecco il 12

Registrato a LECCO  
il 29/11/2022  
al n. 15140 serie 1T  
Euro 200,00

ottobre 2020 al n. 12058 serie 1T, ha, tra l'altro, approvato la versione aggiornata dello statuto associativo in conformità alla disciplina del terzo settore come richiesto da ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze).

Il Presidente precisa che, in esito alla comunicazione in data 22 agosto 2022 - Tit. 13 Cl. 3 Fasc. 2022/344 Protocollo digitale, della "Provincia di Lecco", Direzione organizzativa VI - Lavoro e Centri per l'Impiego Interventi Sociali e Politiche Giovanili - ai fini della regolare iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - RUNTS, si rende necessario, adeguare il testo dello statuto sociale suddetto modificando:

\* l'articolo 4 (principi associativi fondamentali) per mancata espressa previsione della prevalenza delle attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati;

\* l'articolo 31 lettera c) e stante il divieto di cooptazione ex nota 18244/2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, anche il seguente articolo 32, eliminando il riferimento alla cooptazione in essi previsto, il tutto in osservanza di quanto statuito nell'articolo 25 Codice del Terzo Settore (D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117), che prevede esclusivamente il principio assembleare per la nomina dei componenti dell'organo amministrativo, nel caso vengano a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo;

\* l'articolo 40, in osservanza di quanto statuito nell'Articolo 9 Codice del Terzo Settore in quanto non del tutto aderente alle disposizioni contenute nel detto articolo.

Termina la discussione ricordando che nel suddetto medesimo atto ai mio rogito rep. 7646 sopra citato, al punto -VIII- si dava mandato *"all'organo gestorio pro tempore in carica dell'associazione a dare esecuzione alle deliberazioni assunte ed a provvedere alle pubblicazioni di legge del detto verbale, con facoltà di introdurre quelle modifiche che fossero eventualmente richieste in sede di provvedimenti di legge o da pubbliche Autorità, con particolare riferimento all'iscrizione del presente Atto presso il competente Registro (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore)"* e che, pertanto, la competenza all'adeguamento proposto compete al Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dell'adunanza, dopo esauriente discussione, invita quindi gli amministratori ad esprimere le loro intenzioni di voto.

Risultano aver votato:

**A favore:** tutti gli amministratori presenti;

**Astenuto:** nessun amministratore;

**Contrario:** nessun amministratore.

Vengono proclamati i risultati delle votazioni e l'Adunanza, con votazione assunta per alzata di mano come accertato personalmente dal Presidente, all'unanimità dei presenti

**DELIBERA**

**- I -**

di approvare ed adottare le modifiche richieste con la comunicazione in data 22 agosto 2022 - Tit. 13 Cl. 3 Fasc. 2022/344 Protocollo digitale della "Provincia di Lecco", Direzione organizzativa VI - Lavoro e Centri per l'Impiego Interventi Sociali e Politiche Giovanili, per adeguare il testo dello statuto sociale alla normativa vigente ai fini della regolare iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - RUNTS - dell'associazione;

pertanto gli articoli 4 (principi associativi fondamentali) - 31 (competenze) - 32 (vacanza di componenti e decadenza degli organi) - 40 (Scioglimento dell'Associazione) vengono modificati nel seguente modo:

**"ARTICOLO 4 - Principi associativi fondamentali"**

*L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.*

*L'associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse*

generale tra quelle previste nell'art. 6 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente, delle prestazioni dei volontari associati.

L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per i fini della solidarietà sociale.

L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

#### **ARTICOLO 31 - Competenze**

Spettano al Consiglio tutti i poteri per la gestione dell'associazione con facoltà di delegarli nei limiti indicati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Il Consiglio inoltre:

- a. predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 25;
- b. dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- c. redige il regolamento e vi apporta le modifiche necessarie;
- d. elegge il Presidente del Consiglio
- e. delibera la stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- f. delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto nei limiti previsti dallo statuto nazionale di Anpas;
- g. delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 10 del presente statuto;
- h. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio;
- i. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
- l. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
- m. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione e sorvegliarne il funzionamento;
- n. individua le attività secondarie e sussidiarie ai sensi dell'art. 8 del presente statuto.

#### **ARTICOLO 32 – Vacanza di componenti e decadenza degli organi**

Qualora il consiglio, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

I consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza dell'intero consiglio.

Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà ad elezioni suppletive.

Il consiglio direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti senza che siano intervenute le nomine sostitutive.

La decadenza del consiglio comporta anche quella del presidente, del collegio dei revisori dei conti e del collegio dei probiviri.

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

#### **ARTICOLO 40 - Scioglimento dell'Associazione**

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberato dall'assemblea degli associati col voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei suoi membri. La delibera di scioglimento prevede la nomina di uno o più liquidatori.

*In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo dell'Associazione, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 del D.Lgs 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, sarà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.*

- II -

di dare mandato al **Presidente dell'Associazione** *pro tempore* ed Organo amministrativo *pro tempore* in carica a dare esecuzione alla deliberazione testé assunta ed a provvedere alle pubblicazioni di legge del presente verbale, con facoltà di introdurre quelle modifiche che fossero eventualmente richieste in sede di provvedimenti di legge o da pubbliche Autorità, in particolare per l'iscrizione delle modifiche al R.U.N.T.S. - (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Null'altro essendovi da deliberare in relazione agli argomenti di cui al suesposto ordine del giorno, il Presidente accertati gli esiti delle votazioni ne proclama i risultati e dichiara sciolta l'Adunanza alle ore diciotto e quindici minuti.

Il comparente consegna a me notaio lo statuto sociale nella sua forma aggiornata per allegarlo al presente atto sotto la lettera "**A**", e mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Il comparente presta il suo consenso al trattamento dei dati personali in relazione alla presente operazione ed alla loro conservazione nella banca dati in conformità delle vigenti disposizioni legislative e dichiara di aver ricevuto da me notaio la relativa informativa ai sensi delle leggi vigenti.

Le spese del presente atto sono a carico dell'Associazione.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al comparente che lo dichiara conforme alla sua volontà.

Lo stesso consta di tre fogli scritti su cinque pagine in parte da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e in minima parte da me notaio.

Sottoscritto alle ore 18:18.

Firmato:

CANEPARI Ambrogio

Guido BROTTTO, Notaio

impronta del sigillo



## ALLEGATO "A" AL N. 14246 DI RACCOLTA

### STATUTO

#### ARTICOLO 1

E' liberamente costituita, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), l'associazione di Volontariato denominata **"PUBBLICA ASSISTENZA SOCCORSO CENTRO VALSASSINA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO Ente del Terzi Settore" in forma abbreviata "SCV ODV ETS"**.

L'emblema dell'associazione è costituito dalla croce bianca e rossa sullo sfondo di montagne e con la dicitura "Soccorso Centro Valsassina".

L'associazione è disciplinata dall'atto costitutivo e dal presente statuto che contiene le regole del funzionamento dell'ente ed agisce nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e delle norme ivi richiamate.

#### ARTICOLO 2 - Sede

L'associazione ha sede legale nel Comune di **Introbio** in Località Sceregalli.

L'istituzione di sedi secondarie potrà essere effettuata a seguito di delibera assembleare e dovrà essere comunicata dal rappresentante legale al Registro unico nazionale del Terzo settore una volta istituito.

#### ARTICOLO 3 - Durata

L'associazione ha durata illimitata.

#### ARTICOLO 4 - Principi associativi fondamentali

L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

L'associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 6 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente, delle prestazioni dei volontari associati.

L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per i fini della solidarietà sociale.

L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

#### ARTICOLO 5 - Scopi associativi

L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la costruzione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela.

L'Associazione assume, in particolare, il compito di:

- promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare o risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
- promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;
- contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale alla crescita culturale dei singoli e della collettività;

- organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, in quello della disabilità e della protezione civile;
  - collaborare con enti pubblici e privati e con le altre Associazioni di volontariato per il proseguimento dei fini e degli obbiettivi previsti dal presente Statuto.
- A tal fine l'associazione aderisce ad una Rete Associativa riconosciuta a livello nazionale.

#### **ARTICOLO 6 - Attività Di Interesse Generale**

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017.

In particolare:

- a) trasportare ammalati, feriti, o chiunque necessiti di soccorso;
- b) promuovere corsi di addestramento alla tecnica del Pronto Soccorso e favorire iniziative per la diffusione delle norme di primo soccorso;
- c) prestare eventuali servizi aventi scopo sociale, inerenti a manifestazioni e/o iniziative pubbliche, sportive e socio sanitarie;
- d) interventi e prestazioni sanitarie di cui alla lettera b) del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs 117/17;
- e) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1 commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 e alla legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni di cui alla lettera a) del 1° comma dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017;
- f) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni di cui alla lettera c) del 1° comma dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017;
- g) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992 , n . 225 , e successive modificazioni, di cui alla lettera y) del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs,. 117/17;

#### **ARTICOLO 7 – Azioni conseguenti**

In particolare l'associazione attua le attività sopra elencate tramite:

- a. Interventi e prestazioni sanitarie;
- b. servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;
- c. servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di autoambulanza;
- d. gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali;
- e. servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;
- f. donazione di sangue e organi;
- g. iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h. iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;
- i. iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- l. attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale, nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale;
- m. organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;

- n. promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale nel rispetto delle competenze di ANPAS nazionale;
- o. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli della nonviolenza e della difesa non armata;
- p. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
- q. assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia;
- r. attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.

#### **ARTICOLO 8 – Attività secondarie e sussidiarie**

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge.

Tali attività saranno individuate dall'organo di amministrazione che ne documenta il carattere strumentale nella relazione di missione.

#### **ARTICOLO 9 – Volontariato e lavoro retribuito**

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.

L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

In ogni caso l'associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del d.lgs. 117/2017. I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

### **Titolo II – Soci**

#### **ARTICOLO 10 - Requisiti**

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione che si impegnano a rispettarne lo statuto e/o il regolamento.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio, o ad un consigliere appositamente delegato dal Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti.

Il Consiglio o il consigliere a ciò delegato, esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, senza motivazione, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'associazione.

Sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione; i minori di età dai 14 ai 18 anni possono essere ammessi quali soci o volontari dell'associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

I soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti. I soci di età inferiore ai diciotto anni esercitano i propri diritti ed adempiono i propri doveri associativi a mezzo del loro rappresentante legale.

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Sono considerati aderenti le persone che contribuiscono finanziariamente alla vita dell'associazione, nonché le persone che avendo eccezionalmente meritato vengono insignite di tale qualifica dall'assemblea.

Sono altresì aderenti coloro che senza giustificato motivo non hanno prestato servizio per un anno. Gli aderenti non hanno diritto né al voto né alle cariche sociali.

#### **ARTICOLO 11 - Diritti**

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi.
- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- e) essere informati sull'attività associativa.

#### **ARTICOLO 12 - Doveri**

I soci sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- b) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- c) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

#### **ARTICOLO 13 - Incompatibilità**

Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione.

Non possono essere soci volontari coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

#### **ARTICOLO 14 – Perdita della qualità di socio**

La qualità di socio si perde:

- a) per decadenza;
  - b) per esclusione;
  - c) per recesso;
  - d) per decesso.
- a) Perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente articolo.

b) Perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.

c) Perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo.

L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso dev'essere comunicata per iscritto agli amministratori ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere a) e b), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Contro i provvedimenti di cui alle lettere a) e b), il socio può ricorrere all'assemblea entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

I provvedimenti di cui alle lettere a) e b), sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi eventualmente versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

#### **ARTICOLO 15 - Sanzioni Disciplinari**

Le sanzioni disciplinari adottabili a carico dei soci sono:

a) l'ammonizione verbale;

b) l'ammonizione scritta;

c) la sospensione temporanea da ogni attività sociale;

d) l'espulsione dall'associazione.

L'applicazione delle sanzioni è compito del Consiglio nel caso in cui un socio abbia commesso atti che rechino nocumento al prestigio ed agli interessi morali e materiali dell'associazione.

L'Espulsione dovrà essere comminata per casi molto gravi.

Gli eventuali provvedimenti verranno comunicati all'interessato a mezzo di lettera raccomandata.

Il socio nelle more del procedimento per l'applicazione delle sanzioni, resta sospeso da ogni attività sociale e dal diritto di voto.

La decisione del Consiglio è inappellabile.

La qualità di associato non è trasmissibile.

#### **Titolo III – Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione**

##### **ARTICOLO 16 - Scritture contabili e bilancio**

L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dello statuto.

Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori a euro 220.000,00 (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse con una annotazione in calce al

rendiconto per cassa.

L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente ed è altresì trasmesso ad ANPAS Nazionale quale rete associativa cui l'Associazione aderisce.

#### **ARTICOLO 17 – Esercizio finanziario ed entrate**

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a. da contributi di privati;
- b. da rimborsi derivanti da convenzioni;
- c. da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- d. da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni
- e. da rendite patrimoniali e finanziarie
- f. da attività di raccolta fondi
- g. da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione
- h. da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'associazione
- i. da somministrazione occasionale di alimenti e bevande ( 84)
- j. da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'associazione
- k. da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
- l. da proventi derivanti da attività diverse di cui sopra.

#### **ARTICOLO 18 – Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. precedente, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori o condizioni;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% (quaranta per cento) rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore nominale;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, agli associati, ai componenti degli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'associazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'associazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini

entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale perseguita dall'associazione come sopra specificata.

- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso di riferimento, o superiori all'eventuale limite diverso stabilito con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

#### **ARTICOLO 19 Bilancio sociale**

Gli esercizi dell'associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

L'associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet o in assenza su altri canali pubblici telematici.

Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'artt. 14 del d.lgs. 117/2017.

#### **Titolo IV – Organi associativi**

#### **ARTICOLO 20 - Organi**

Sono organi dell'Associazione:

- a. L'Assemblea degli associati;
- b. L'Organo o Consiglio di amministrazione;
- c. il Presidente;
- d. L'Organo di Controllo;
- e. il Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite all'Organo di Controllo formato ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni;

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei componenti l'organo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile e del revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

#### **ARTICOLO 21 - Assemblea**

L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

Essa è costituita dai soci regolarmente iscritti da almeno quattro mesi prima della data di convocazione e per i quali non sono in corso provvedimenti disciplinari.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

#### **ARTICOLO 22 - Convocazione**

L'assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'associazione almeno quindici giorni prima.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.

#### **ARTICOLO 23 – Tempi e scopi della convocazione**

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria

competenza.

Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del consiglio o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

#### **ARTICOLO 24 – Quorum costitutivi**

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, fissata almeno un giorno dopo quella stabilita per la prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle riguardanti la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

L'assemblea in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

#### **ARTICOLO 25 - Adempimenti**

L'assemblea è di norma presieduta dal Presidente dell'associazione. In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

#### **ARTICOLO 26 – Validità delle deliberazioni**

L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.

Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.

Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato con più anzianità di iscrizione all'associazione.

Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto sociale ed a variazione della sede legale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti con diritto di voto, tanto in prima che in seconda convocazione.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci con diritto di voto, tanto in prima che in seconda convocazione.

#### **ARTICOLO 27 – Intervento e rappresentanza**

Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale.

E' facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

## ARTICOLO 28 – Competenze

### L'assemblea ordinaria

- approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- approva le note e relazioni al bilancio del consiglio;
- definisce le linee programmatiche della Associazione;
- approva il regolamento generale della Associazione e le sue modifiche;
- approva i regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche;
- determina preventivamente il numero dei componenti del consiglio scegliendoli fra i soci all'Associazione;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e l'organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge nonché nominare i Direttori Sanitari sino ad un massimo di due;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle istanze di ammissione all'associazione rigettate dal Consiglio;
- delibera sull'istituzione di sezioni della Associazione
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

### L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche dello statuto sociale;
- sulla variazione della sede legale;
- sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- sulla devoluzione del patrimonio

## ARTICOLO 29 – Organo o Consiglio di Amministrazione

L'organo di amministrazione o consiglio di amministrazione è composto, in numero dispari da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea, compreso il presidente. Tutti i componenti del Consiglio devono essere soci dell'Associazione.

Il consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dal Codice Etico Anpas e dall'art. 2382 del Codice civile.

Il consiglio nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento e il segretario; nomina inoltre un direttore sanitario, iscritto all'Ordine dei medici, scegliendolo fra i consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non soci; può nominare altri direttori con riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione.

Il consiglio si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il consiglio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi. Le riunioni del consiglio sono convocate dal presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

Delle riunioni del consiglio viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.

Tutte le funzioni dei membri del consiglio sono gratuite salvo il diritto al rimborso delle spese documentate.

#### **ARTICOLO 30 – Quorum costitutivi e voto**

Le riunioni del consiglio sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

E' possibile la partecipazione a distanza alle riunioni del consiglio purché supportata da strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.

Il consiglio approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Il direttore sanitario, quando non sia consigliere eletto dall'assemblea, partecipa alle riunioni del consiglio medesimo senza diritto di voto, ed ha facoltà di proposta e di parola.

Nelle materie di competenza del direttore sanitario per disposizioni di legge o attuative, il consiglio delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio e vincolante.

#### **ARTICOLO 31 - Competenze**

Spettano al Consiglio tutti i poteri per la gestione dell'associazione con facoltà di delegarli nei limiti indicati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Il Consiglio inoltre:

- a. predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 25;
- b. dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- c. redige il regolamento e vi apporta le modifiche necessarie;
- d. elegge il Presidente del Consiglio
- e. delibera la stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- f. delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto nei limiti previsti dallo statuto nazionale di Anpas;
- g. delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 10 del presente statuto;
- h. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio;
- i. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
- l. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
- m. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione e sorvegliarne il funzionamento;
- n. individua le attività secondarie e sussidiarie ai sensi dell'art. 8 del presente statuto.

#### **ARTICOLO 32 – Vacanza di componenti e decadenza degli organi**

Qualora il consiglio, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

I consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza dell'intero consiglio.

Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà ad elezioni suppletive.

Il consiglio direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti senza che siano intervenute le nomine sostitutive.

La decadenza del consiglio comporta anche quella del presidente, del collegio dei revisori dei conti e del collegio dei probiviri.

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

#### **ARTICOLO 33 – Presidente**

Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'Organo di Amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.

Il presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- vigila e sovrintende alle funzioni ed attività del consiglio;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

#### **ARTICOLO 34 – Organo di controllo**

L'organo di controllo è monocratico, e nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 30 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni, resta in carica tre anni e il componente, che può essere eletto anche fra non soci, sono rieleggibili.

L'Organo di controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

#### **ARTICOLO 35 – Competenze**

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso.

Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

#### **ARTICOLO 36 Revisore legale dei conti**

L'assemblea nomina un revisore legale dei conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni e la relativa competenza non sia stata attribuita al Collegio dei revisori dei conti composto secondo le norme di legge vigenti.

#### **ARTICOLO 37 Libri dell'associazione**

L'Associazione tiene i libri previsti dalla legge tra cui:

- a) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
- b) il libro degli associati;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti

anche i verbali redatti con atto pubblico;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.

I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

#### **Titolo V – Norme finali**

##### **ARTICOLO 38 - Sezioni**

Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

##### **ARTICOLO 39 - Regolamenti**

Il regolamento generale:

a. stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del consiglio;

b. individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative e disciplina il diritto di accesso ai libri sociali;

c. determina le competenze del segretario, del tesoriere, del direttore sanitario, degli altri direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'associazione;

d. regola ogni altra materia in attuativa del presente Statuto.

In relazione agli specifici settori di intervento dell'associazione, l'Assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

##### **ARTICOLO 40 - Scioglimento dell'Associazione**

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberato dall'assemblea degli associati col voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei suoi membri. La delibera di scioglimento prevede la nomina di uno o più liquidatori.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo dell'Associazione, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 del D.Lgs 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, sarà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

##### **ARTICOLO 41 – Rinvio e decorrenza**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Il presente statuto entra in vigore alle ore 24 del giorno dell'istituzione del Registro degli enti del terzo settore. Fino a tale momento resta in vigore lo statuto dell'associazione Soccorso Centro Valsassina così come risulta nell'atto costitutivo della medesima associazione.

Firmato:

CANEPARI Ambrogio

Guido BROTTTO, Notaio

impronta del sigillo

Certifico io sottoscritto Dott. Guido Brotto, Notaio in Lecco, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale documento, su supporto cartaceo, regolarmente sottoscritto, nella raccolta dei miei atti, che si rilascia ai sensi di legge.  
Lecco, 29/11/2022

Guido Brotto, notaio